


*Commissione tributaria di Pordenone in senso contrario alla linea interpretativa delle Entrate*

# Dichiarazione riservata sempre

## Esibizione dello scudo in qualunque momento processuale

DI STEFANO LOCONTE

**L**a dichiarazione riservata di avvenuta effettuazione dello «scudo fiscale» può essere presentata all'Agenzia delle entrate in qualsivoglia momento, anche durante la fase processuale di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente. Sconfessata la linea interpretativa dell'Amministrazione finanziaria che sosteneva l'obbligo di produzione del documento nel termine di 30 giorni dall'inizio delle operazioni di verifica. Sono queste le conclusioni cui giunge la Commissione tributaria provinciale di Pordenone con la sentenza n. 41 del 28 maggio 2011, probabilmente la prima sull'argomento, che rappresenta un elemento importantissimo nella definizione delle strategie difensive avverso avvisi di accertamento di maggior reddito di natura sintetica su soggetti che si sono avvalsi dello scudo fiscale. Nel caso di specie, il contribuente, che aveva usufruito della sa-



natoria delle attività detenute all'estero di cui all'art. 13 del dl n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale-ter) aveva giustificato il maggior reddito accertato in applicazione dell'art. 38, comma 4, del dpr 600/1973 (c.d. redditometro) attraverso la produzione della dichiarazione riservata relativa alle somme rimpatriate. Tale produzione, tuttavia, era avvenuta solo durante la fase processuale nonostante l'Agenzia delle entrate, prima di notificare l'avviso di

la non utilizzabilità della dichiarazione riservata (e dei conseguenti effetti) essendo decorso il termine di 30 giorni dalla data di notifica del questionario. Infatti, con la circolare n. 52/E dell'8 ottobre 2010 (di richiamo della precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, espressamente richiamata dal giudice nella sentenza) l'Agenzia delle entrate affermava che il contribuente che intende opporre gli effetti preclusivi ed estintivi derivan-

ti dall'adesione alla sanatoria, avesse inviato al contribuente anche un questionario teso a ottenere giustificazioni in merito al maggior reddito sinteticamente determinato. Durante il processo, pertanto, l'Amministrazione finanziaria aveva eccepi-

to la non utilizzabilità della dichiarazione riservata (e dei conseguenti effetti) essendo decorso il termine di 30 giorni dalla data di notifica del questionario. Infatti, con la circolare n. 52/E dell'8 ottobre 2010 (di richiamo della precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, espressamente richiamata dal giudice nella sentenza) l'Agenzia delle entrate affermava che il contribuente che intende opporre gli effetti preclusivi ed estintivi derivanti dall'adesione alla sanatoria, deve farlo entro una tempistica ben precisa e, cioè: a) in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche; b) ovvero, entro i 30 giorni successivi a quello in cui si ha la formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli artt. 51, comma 2, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del dpr 29 settembre 1973, n. 600. Tale interpretazione, tuttavia, era apparsa sin dall'inizio forzata e non correlata al dettato normativo e, non a caso, era stata la stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (di commento alla disciplina normativa delle precedenti edizioni dello scudo fiscale, espressamente richiamata dalla norma istitutiva delle nuove versioni di tale sanatoria) a sostenere che, in caso di accertamento, lo scudo fiscale non preclude ovviamente la possibilità di utilizzare i normali mezzi di opposizione a disposizione del

contribuente e qualora l'interessato decida comunque di utilizzare lo scudo fiscale, deve ritenersi, nel silenzio della legge sul punto, che questo possa essere opposto all'Amministrazione finanziaria anche in sede di impugnazione dell'atto di accertamento. Alle medesime conclusioni giunge la Commissione Tributaria di Pordenone non ritenendo «fondata l'eccezione sostenuta dall'ufficio che nel caso in discussione il termine ultimo per far valere gli effetti preclusivi dello scudo sarebbe scaduto decorsi i trenta giorni dalla data di notifica del questionario in quanto non trae origine dalla legge, ma da mere indicazioni agli uffici, circa i comportamenti da tenere». Come innanzi ricordato, la sentenza rappresenta un tassello molto importante nell'attuale momento storico stante la pendenza delle verifiche, da parte della guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, della regolare effettuazione delle procedure di adesione alla sanatoria.

© Riproduzione riservata